

**Agli eredi di
FOSCHINI CARLO GIROLAMO**

Prot. n° 2900
del 20.2.26

**Oggetto: Cimitero di Osservanza del Comune di Faenza - Sepolcro Aiuola 25 Manfredi –
Decadenza**

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

VISTO l'atto di affidamento ad Azimut S.p.A del servizio cimiteriale da parte del Comune di Faenza, nonché il Contratto di Servizio;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Faenza ed in particolare, l'art. 87;

VISTO che nel cimitero di Osservanza del Comune di Faenza insiste il sepolcro contraddistinto quale Aiuola 25 Manfredi, all'origine in concessione a Foschini Carlo Girolamo, come da atto n° 3192 in data 30/4/1913;

RILEVATO che ricorre la situazione considerata dall'art. 87, punto f) del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Faenza, cioè

- La sepoltura risulta in stato di abbandono per incuria ovvero non sono stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.81;

CONSTATATO come tale situazione comporti la dichiarazione di decadenza della concessione, salvo che i soggetti tenuti non provvedano a porre in essere le misure necessarie a porre rimedio alla situazione in atto esistente;

VISTO il precedente atto di diffida prot.19248 in data 20/11/2025

ACCERTATO che sono perenti i termini in esso determinati per l'esecuzione delle opere ed interventi prescritti;

CONSTATATO che non è stato provveduto;



Azimut spa

Società sottoposta all'attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di Ravenna Holding Spa

Sede Legale:

Via Trieste 90/a – 48122 RAVENNA

tel. 0544.451238 – Fax 0544.684294

www.azimut-spa.it – info@azimut-spa.it

C.F. e R.I. RA 90003710390

P.IVA 01324100393 REA 79726

Cap. Soc. € 2.730.553,00 i.v

info@pec.azimut-spa.it



DICHIARA

La decadenza della concessione in oggetto, con effetto dalla data entro la quale dovevano essere eseguite le opere e gli interventi prescritti nell'atto di diffida, data dalla quale cessano tutti i diritti derivanti dalla concessione in capo a chi ne aveva titolo, con il rientro del sepolcro in oggetto nella piena disponibilità del gestore del cimitero, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc. anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Se gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il gestore ricollocando i medesimi, al termine del ripristino del manufatto e/o della completa mineralizzazione, in una nicchia ricavata nello stesso, fermo restando che i relativi oneri sono a carico degli obbligati.

La presente dichiarazione di decadenza è oggetto di comunicazione ai destinatari, qualora reperibili, nonché di pubblicazione per 30 giorni solari consecutivi all'albo pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero, nonché nelle forme dell'art. 32 L. 18 giugno 2009, n° 69 e succ. modifiche, utilizzando il sito web di Azimut S.p.A, forme di pubblicità delle quali verrà conservato referto di avvenuta pubblicazione

L'Amministratore Delegato
Ing. Stefano Di Stefano